



TRIBUNALE DI PESARO

IL TRIBUNALE DI PESARO, composto dai sigg.ri:

dr. [REDACTED] PRESIDENTE

dr. [REDACTED] GIUDICE

dr. [REDACTED] GIUDICE rel.

ha pronunciato dopo rituale delibera il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al 3407/[REDACTED] avente ad oggetto reclamo avverso diniego dell'ammissione al procedimento ex art. 14 ter legge n. 3/12 e promossa

da

[REDACTED]
con l'avv. [REDACTED]

- RICORRENTE -

letto il reclamo e gli atti di causa, sentito il procuratore del ricorrente;

a scioglimento della riserva assunta,

rilevato che:

- L'odierno reclamante aveva presentato domanda di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 03/12;
- Nella relazione particolareggiata prevista dal co. 3 della norma appena richiamata, il professionista nominato per lo svolgimento delle funzioni dell'organismo di composizione della crisi, da un lato, giudicava la documentazione fornita dal ricorrente "*completa ed attendibile, anche incrociata con i dati ufficiali forniti dalle banche dati tenute dalla Banca d'Italia e dalla Crif*" (pag. 6 relazione) e, dall'altro, premesso che il debito accumulato originava da comportamenti reputati diligenti e cioè da una "normale" dinamica del rapporto banca/imprenditore aggravatasi per causa della crisi, concludeva ritenendo "il



meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione dei propri beni come richiesto" in quanto "Il piano di liquidazione del patrimonio, come proposto, appare conforme a quanto previsto dall'art. 14 ter della legge 3.12 e successive modifiche, non ricorrendo elementi ostativi quali atti in frode alla legge e ai creditori negli ultimi cinque anni, o atti di destinazione del patrimonio eseguiti nel quinquennio" anche in forza della considerazione che ciò rappresentava "l'unica strada per il soddisfacimento, sebbene parziale dei creditori" (pag. 8 relazione);

- Le ragioni poste a fondamento della pronuncia di inammissibilità sancita dal provvedimento qui impugnato (incoerenza tra i redditi dichiarati e le spese personali e di mantenimento dei familiari) possono considerarsi superate dal chiarimento offerto dal reclamante in ordine alla circostanza che parte dei redditi risultano essere prodotti (e dichiarati) in Slovenia ove il risiede e lavora;
- Le conclusioni in punto di meritevolezza sono state inoltre ribadite dal professionista all'udienza avanti al Collegio anche alla luce delle (sopravvenute e chiarite) circostanze di cui al punto che precede;
- Non paiono pertanto esservi ostacoli all'accesso alla procedura di liquidazione dei beni richiesta dal reclamante;
- Appare, infine, possibile nominare quale liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi (come richiesto dal ricorrente), posto che non vi sono incompatibilità in quanto questi non ha alcuna funzione di controllo nella procedura liquidatoria disciplinata dall'articolo 14 ter della legge n 3/2012, contrariamente a quanto previsto dall'art. 13 della legge n 3/2012 per l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

p.q.m.

in riforma del provvedimento impugnato,

(-) dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art 14 ter della legge n 3/2012 a carico di

(Slovenia)

(-) nomina liquidatore l'avv. con studio in Pesaro;

(-) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati entro giorni 10, a cura del liquidatore, nella cronaca locale del Resto del Carlino e notificati ai creditori



individuati nella relazione depositata dal professionista nominato ex art 15 della legge n 3/2012, avvertendo i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art 10, comma 6, della legge n 3/2012;

(-) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, nei Registri Immobiliari in relazione ai terreni ed agli immobili di cui si prevede la vendita e nel Registro dell'Imprese nell'ipotesi in cui il debitore svolta attività di impresa;

(-) dispone il divieto di iniziare o proseguire, fino al momento in cui il presente decreto non diventerà definitivo, azioni cautelari o esecutive e di acquistare titoli di prelazione nei confronti del ricorrente da parte dei creditori che abbiano titolo o causa anteriori al deposito del ricorso;

(-) ordina l'immediata consegna e rilascio da parte del debitore di tutti i beni immobili e mobili oggetto della domanda di liquidazione disponendo che in caso di mancata ottemperanza il liquidatore provveda all'immediata esecuzione del presente provvedimento;

(-) stabilisce che il debitore potrà trattenere dai ricavi, ottenuti dalla sua attività professionale, la cifra massima mensile di euro 1.500,00 al netto di imposte e contributi, e con l'obbligo di rendicontare ogni mese al liquidatore le somme ricavate dalla sua attività professionale;

(-) stabilisce che il ricorrente, a decorrere dal momento del pensionamento, potrà trattenere una cifra pari alla metà della rata mensile netta della pensione, oltre alla metà di tutte le somme che il debitore riceverà a titolo di indennità di cessazione del rapporto lavorativo;

(-) concede al liquidatore giorni 30 per procedere all'inventario e ulteriori giorni 30 per presentare il piano di liquidazione;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

nulla sulle spese non trattandosi di procedimento contenzioso.

Così deciso in Pesaro, nella camera di consiglio del giorno

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

